

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 2424

PO 2007-2013 Asse VI. Linea di Intervento 6.1, Azione 6.1.6. Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai "contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi FIDI per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie. Approvazione schema di convenzione.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, avv. Loredana Capone, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività e dal Dirigente dell'Ufficio Attrazione degli Investimenti, riferisce quanto segue:

Premesso che

il P.O. FESR 2007 - 2013 approvato dalla Commissione Europea il 20.11.2007 con Decisione n. C(2007) 5726 prevede nell'ambito dell'asse VI ("Competitività dei sistemi produttivi e occupazione") la linea d'intervento 6.1 ("Interventi per la competitività delle imprese");

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 7.5.2009 è stato approvato il Programma Pluriennale dell'Asse VI (PPA), il quale, nell'ambito della linea d'intervento 6.1, prevede l'azione 6.1.6, volta a sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI pugliesi, attraverso la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Consorzi fidi;

con Delibera di Giunta Regionale n. 250 del 26/02/2009 (BURP n. 39 del 12/03/2009) è stato approvato lo schema di Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai "contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi FIDI per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie";

con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 440 del 24/03/2009 è stato approvato il nuovo schema di Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai "contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi FIDI per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie";

con determinazione dirigenziale n. 150 del 26/03/2009 (BURP n. 58 del 16/04/2009) è stato assunto l'impegno di spesa ed è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione delle domande per l'accesso ai "contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi FIDI per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie";

con le determinazioni dirigenziali n. 8 del 16 luglio 2009 e n. 17 del 25 settembre 2009, si è provveduto alla nomina della Commissione per la selezione delle Cooperative di garanzia e dei Consorzi FIDI beneficiari;

con determinazione n. 01053 del 30 novembre 2009 del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, sono stati approvati i Verbali della Commissione di valutazione e la ripartizione delle somme prevista dalla stessa Commissione;

Rilevato che

Il punto 10.1 dell'Avviso per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi FIDI per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie, stabilisce che "il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni del Confidi beneficiario, nei modi e termini previsti dalla convenzione che sarà stipulata con la Regione.

Considerato che

Si rende, pertanto, necessario approvare uno schema di convenzione che disciplini i rapporti tra ciascuno dei soggetti ammessi alle agevolazioni e la Regione Puglia, individuando gli obblighi di tali soggetti, nonché le modalità di realizzazione del Programma di credito garantito aggiuntivo da realizzare con risorse proprie degli stessi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere F e K della L.R. n. 7/97.

La Vicepresidente propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività e del Dirigente dell'Ufficio Attra-

zione Investimenti che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto sopra riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione che dovrà essere sottoscritto dalle cooperative di garanzia e dai consorzi FIDI per l'accesso alle agevolazioni previste dall'Avviso per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE

TRA

La Regione Puglia, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata da _____, _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, presso la cui sede in Bari – corso Sonnino, 177, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

E

L'Organismo di gestione del Fondo di Garanzia _____, successivamente denominato per brevità "Confidi", rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante del Confidi, presso la cui sede in Bari – _____ n. _____ elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- il P.O. FESR 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea il 20.11.2007 con Decisione n. C(2007) 5726 prevede nell'ambito dell'asse VI ("Competitività dei sistemi produttivi e occupazione") la linea d'intervento 6.1 ("Interventi per la competitività delle imprese");
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 7.5.2009 è stato approvato il Programma Pluriennale dell'Asse VI (PPA), il quale, nell'ambito della linea d'intervento 6.1, prevede l'azione 6.1.6, volta a sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI pugliesi, attraverso la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Consorzi fidi;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 26.2.2009 è stato approvato l'avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 24.3.2009 è stato approvato il nuovo schema di Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai "contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie"
- con Atto Dirigenziale n. 150 del 26 marzo 2009 è stato pubblicato l'impegno di spesa ed è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;
- con Atto Dirigenziale n. 1053 del 30 novembre 2009 è stato approvato l'elenco dei Confidi beneficiari degli stanziamenti e lo stanziamento assegnato a ciascuno di essi;
- nel citato elenco è ricompreso il Confidi<Nome Consorzio>, iscritto con il n. nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario ed in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 106 del D.L. 385/93, cui è stato assegnato uno stanziamento di €. _____;
- il Confidi<Nome Consorzio> è, pertanto, autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie previste dall'avviso, risultando in possesso di strutture operative idonee ad assicurare la buona gestione del Fondo;
- il Confidi<Nome Consorzio>, in sede di presentazione della domanda di accesso ai contributi, si è impegnato a destinare uno stanziamento di €. _____ di risorse proprie per

l'attuazione di programmi di credito garantito aggiuntivi a quelli previsti dall'avviso da concordare con la Regione;

- l'Avviso dispone altresì che la gestione degli interventi da realizzare debba essere regolata da apposita convenzione;
- costituisce interesse delle parti procedere alla stipula della presente convenzione;
- con Atto Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione;

Tanto premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra le sottoscritte parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I GENERALITA'

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. La premessa, la descrizione della citata azione, contenuta nel P.O. FESR 2007 – 2013, nel P.P.A. dell'Asse VI, e nell'avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi, costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Con il presente atto la Regione affida al Confidi<Nome Consorzio> l'espletamento delle attività tecniche e istruttorie, nonché quelle propriamente gestionali, connesse agli interventi di incentivazione finanziaria e di erogazione dei servizi di seguito specificate.

CAPO II FONDO DI GARANZIA FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI

ARTICOLO 2 CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ATTIVAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE - NATURA DEL FONDO

1. La Regione affida alla gestione del Confidi <Nome Consorzio> la somma di €. _____ per la costituzione di un Fondo finalizzato all'attività di concessione di garanzie a favore di piccole e medie imprese per operazioni di finanziamento a medio – lungo termine, di seguito specificate:
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio – lungo termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso;
 - c) investimento in attivi materiali e immateriali.
2. Il Fondo oggetto del presente atto ha natura pubblica. Esso è vincolato al raggiungimento delle finalità pubbliche per le quali viene affidato in gestione ed in particolare alla realizzazione delle operazioni di cui al presente atto.
3. La utilizzazione delle risorse pubbliche affidate in gestione soggiace alle regole del mandato e pertanto il Fondo non risponde delle obbligazioni del mandatario (Confidi), se non nei limiti delle specifiche garanzie prestate a valere sul medesimo Fondo.

4. E' vietata la utilizzazione del Fondo per finalità diverse rispetto a quelle di cui alla disciplina comunitaria e regionale che ne ha previsto la istituzione e rispetto alla disciplina della presente convenzione.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Il versamento al Fondo dello stanziamento di €. _____ è effettuato in un'unica soluzione mediante accreditamento presso un conto corrente bancario intestato al Confidi <Nome Consorzio> e vincolato all'ordine della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività.
2. Il Confidi <Nome Consorzio> all'atto della stipula della presente Convenzione provvede a comunicare gli estremi del conto corrente bancario vincolato di cui al comma precedente.
3. Il Confidi <Nome Consorzio> ha facoltà di richiedere lo svincolo immediato di quote del Fondo pari al 10 % dell'intero. Entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di svincolo, la Regione Puglia, accertata la avvenuta costituzione del Fondo di cui all'articolo 12, autorizza il Confidi<Nome Consorzio> a trasferire il 10 % svincolato su altro conto corrente destinato a garantire le operazioni di cui al presente atto.
4. Ulteriori quote pari al 10% dell'intero possono essere svincolate mano a mano che il Confidi<Nome Consorzio> provvede a dimostrare il completo utilizzo delle quote precedentemente svincolate del Fondo.
5. Il Confidi <Nome Consorzio>, in alternativa alla richiesta di svincolo parziale di cui ai commi precedenti, può richiedere lo svincolo dell'intero importo depositando fideiussione a prima richiesta in favore della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione a garanzia del corretto utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1. Lo schema di fideiussione deve essere preventivamente approvato dal Servizio competente.

ARTICOLO 4 OBBLIGHI DEL CONFIDI GESTORE

1. Il Confidi si obbliga all'utilizzo del Fondo fissando i seguenti obiettivi minimi:
 - o entro il 30 giugno 2010: 15 % del fondo
 - o entro il 31 dicembre 2010: 35 % del fondo
 - o entro il 30 giugno 2011: 60 % del fondo
 - o entro il 31 dicembre 2011: 90 % del fondo
 - o entro il 31 marzo 2012: 100 % del fondo.
2. Le parti convengono che è ammessa una percentuale massima di scostamento rispetto agli obiettivi minimi di utilizzo di cui al comma precedente pari ad una quota del 5% dell'importo del Fondo. In caso di mancato raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di utilizzo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è corrispondentemente ridotto. Il Confidi provvede a restituire l'importo revocato entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca.
3. Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, la Regione tiene conto di un moltiplicatore medio virtuale Garanzie Concesse:Fondo impegnato pari a 10:1.
4. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, il Confidi <Nome Consorzio> si impegna a predisporre, presentare all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività ed avviare un programma di promozione del Fondo che - in regola con le norme in materia di pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi Comunitari - garantisca la più capillare conoscenza dello strumento della garanzia, del Portale di servizio

regionale Sistema Puglia, nonché del sistema degli aiuti regionali alle imprese cofinanziato dal PO FESR Puglia 2007-2013. Il Servizio competente potrà richiedere modifiche e/o integrazioni del Programma, anche nel corso del suo svolgimento.

5. Il Confidi si impegna a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuata dalla Commissione Europea sul P.O. FESR 2007 – 2013 della Regione Puglia.
6. Il Confidi si impegna altresì a:
 - a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate;
 - b) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. e) del paragrafo 4.1 dell'Avviso;
 - c) trasmettere - anche con modalità on line - all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, una costante informativa sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini che saranno indicati dal dirigente del medesimo servizio;
 - d) applicare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni indicate nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) finanziati dalla stessa Regione e di quanto previsto dall'allegato II dell'Avviso.
3. Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il Confidi è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui alla presente azione, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
4. Il Confidi deve inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Ricerca e Competitività.
5. Negli atti di concessione della garanzia di credito, il Confidi deve far obbligo all'impresa beneficiaria di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.
6. L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.
7. La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.
8. La garanzia di credito è revocata quando:
 - a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
 - b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
9. Il Confidi è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività, le cessazioni e le revoche disposte a norma di quanto indicato nei punti precedenti.

ARTICOLO 5

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AL FONDO

1. L'attività di concessione di garanzie da parte del Fondo avrà come destinatarie piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane.
2. Si considerano piccole e medie imprese, le imprese rispondenti ai requisiti indicati nella normativa comunitaria in vigore in materia di aiuti di Stato.

3. L'esame della domanda da parte del Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.
4. Il Confidi può richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.
5. L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione deve tener conto almeno dei seguenti parametri:
 - idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
 - idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
 - idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.
6. Il Confidi invia specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvede ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.
7. L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del credito e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento del prestito e alla sua erogazione.
8. Il Confidi è tenuto a dare costantemente comunicazione all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione – Servizio Ricerca e Competitività delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale, alimentando una apposita base dati informativa web-based.
9. Il predetto Servizio regionale procede alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il relativo importo con cadenza trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web www.sistema.puglia.it.

ARTICOLO 6

DESTINATARI DELLE RISORSE

1. Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) essere operative alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
 - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

2. Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

ARTICOLO 7

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

1. Gli aiuti in forma di garanzia devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 1.500.000,00 euro. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
2. Gli aiuti danno luogo ad un'intensità pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) del 13,3%.
3. L'aiuto in forma di garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa.
4. Il costo di gestione del Fondo non può superare il 2% del contributo concesso ed effettivamente liquidato per anno. Tale costo comprende la promozione dello strumento finanziario, l'istruttoria della domanda di garanzia, la sua valutazione anche ai fini del rischio di perdita, le attività di controllo e monitoraggio, nonché le attività di assistenza tecnica ai soci per la predisposizione dei programmi di investimento.
5. La garanzia concessa dal Fondo su un'operazione di finanziamento copre una percentuale massima del 80% del finanziamento in essere.
6. L'ammontare medio delle garanzie concesse non deve essere inferiore a 10 volte il capitale del Fondo, anche ai fini del calcolo degli obiettivi di utilizzo di cui all'articolo 4.
7. In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il rimborso da parte del Fondo è limitato ad una percentuale massima dell'80% della perdita residua in linea capitale ed interessi.
8. Accertata l'inadempienza del debitore il Fondo - sulla base delle regole convenzionali fissate con la Banca finanziatrice - anticipa la quota a proprio carico, determinata per sorte capitale, interessi contrattuali e di mora, oneri e spese, anche legali, salvo l'eventuale successivo recupero al termine del contenzioso.

9. Detto anticipo da parte del Fondo avviene soltanto dopo che sono state avviate e documentate le dovute azioni legali nei confronti del debitore e suoi garanti. Tali azioni, eventualmente proseguite dal Confidi, devono essere curate con la diligenza professionale (articolo 1176, comma 2, cod. civ.). La violazione di tale obbligo di diligenza determina la mancata copertura delle perdite subite da parte del Fondo; il tal caso il Confidi è tenuto a rimborsare al Fondo tutte le perdite subite con riguardo alla posizione non diligentemente curata.
10. Gli incrementi del Fondo determinati dagli interessi attivi al netto degli oneri alimentano il Fondo e vengono impiegati per finanziare ulteriori interventi di garanzia all'interno del Fondo. Essi - sino alla conclusione dell'intervento (cfr. articolo 10) - restano di proprietà della Regione Puglia.
11. Al Fondo sono altresì addebitate le perdite accertate definitivamente e gli oneri di gestione. Questi ultimi sono addebitati al Fondo nella misura massima di cui comma 4, e comunque nei limiti della rendicontazione approvata.

ARTICOLO 8 RELAZIONI PERIODICHE

1. Al fine di illustrare le attività del Fondo, il Confidi si impegna a presentare una relazione semestrale all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività.
2. La relazione deve comprendere un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

ARTICOLO 9 CONTROLLI

1. La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano un potere di controllo sulle attività del Fondo; in tale ambito hanno diritto di effettuare o di fare effettuare verifiche anche nelle imprese destinatarie delle garanzie.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze del Confidi alle disposizioni attuative per la realizzazione della presente azione e agli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota – parte di competenza dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.
3. L'eventuale provvedimento di revoca disciplina altresì le modalità di attuazione della stessa.
4. Nel caso in cui il Fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi alla presente convenzione, la commissione europea può richiedere in ogni momento allo Stato membro la restituzione di tutto o parte del contributo comunitario versato al Fondo.

ARTICOLO 10 COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO - RENDICONTAZIONE FINALE - RESTITUZIONI

1. Al momento della chiusura dell'intervento comunitario, deve essere calcolata la posizione finanziaria netta del Fondo come rapporto tra l'importo medio delle garanzie concesse nel

periodo compreso tra il 1° aprile 2012 ed 31 dicembre 2015, ed il capitale totale effettivamente versato del Fondo.

2. Ai fini del calcolo della posizione finanziaria netta del Fondo, il capitale effettivamente versato viene calcolato al netto delle riduzioni di cui all'articolo 4, comma 2, degli oneri di gestione, nonché delle perdite accertate.
3. Se l'importo medio delle garanzie concesse è uguale o superiore a 10 volte il 95% del capitale versato (al netto di quanto previsto dal comma precedente) l'iniziativa di cui al presente capo si ritiene completata e le risorse assegnate rimangono nella disponibilità del Confidi. Esse potranno essere utilizzate esclusivamente per la prestazione di garanzie della stessa natura di quelle disciplinate dal presente atto.
4. Se l'importo medio delle garanzie concesse è inferiore alla percentuale indicata nel comma precedente, le spese ammissibili vengono diminuite in proporzione e l'importo versato in eccedenza viene restituito dal Confidi alla Regione Puglia e viene detratto dal saldo finale versato dalla Commissione Europea allo Stato membro per il programma operativo citato in premessa.

ARTICOLO 11

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL FONDO

1. In caso di scioglimento anticipato del Fondo, le disponibilità residue vengono restituite alla Commissione Europea e agli altri Enti cofinanziatori in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

CAPO III

PROGRAMMA DI CREDITO GARANTITO AGGIUNTIVO DA REALIZZARE CON RISORSE PROPRIE DEL CONFIDI

ARTICOLO 12

ATTIVAZIONE DEL FONDO

1. In attuazione di quanto previsto dal punto 9.1, lettera d), dell'avviso, la Regione e il Confidi concordano di destinare le risorse proprie del Confidi indicate nella domanda di accesso, pari a €. _____, al sostegno del programma "Garanzia Puglia" attraverso la concessione di garanzie alle iniziative promosse da PMI pugliesi [indicare gli interventi convenuti con il Confidi]:
 - di investimento nell'ambito di Programmi Integrati di Agevolazione;
 - di investimento in servizi di consulenza;
 - di investimento in ricerca;
 - di start up di microimprese;
 - di start up di imprese innovative.
1. Il Confidi, per le finalità di cui al comma precedente, si obbliga a istituire il fondo "Garanzia Puglia", su cui lo stesso si impegna a versare l'importo di €. ____ in un'unica soluzione all'atto della stipula della presente convenzione.

2. Una volta costituito il Fondo, il Confidi procede a comunicarlo alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Ricerca e Competitività.
3. Il Fondo di cui al comma precedente sarà tenuto con propria contabilità separata e distinti.

ARTICOLO 13 DESTINATARI DELLE RISORSE

1. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al presente Capo le PMI pugliesi beneficiarie di aiuti regionali ed aventi la necessità di ricorrere al credito bancario per realizzare il programma di investimento.
2. E' requisito per accedere al Fondo di cui al presente Capo, la sussistenza di un provvedimento amministrativo di concessione di aiuto regionale in favore dell'impresa interessata.

ARTICOLO 14 FUNZIONAMENTO DEL FONDO

1. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Confidi disciplina autonomamente il funzionamento del Fondo di cui al presente Capo.
2. Il Confidi si impegna ad alimentare una apposita base dati informativa web-based fornita dalla Regione Puglia e relativa all'utilizzo del Fondo.

ARTICOLO 15 RELAZIONI PERIODICHE

1. Il Confidi si impegna a fornire le relazioni previste dall'articolo 8 della presente convenzione anche per il Fondo di cui al presente capo.
2. La Regione e il Confidi concordano di procedere annualmente alla verifica dello stato di attuazione del programma di credito garantito al fine di concordarne la prosecuzione, ovvero l'eventuale introduzione di misure migliorative o la sostituzione del programma con altre iniziative di credito garantito in presenza di una debole domanda dei potenziali destinatari.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 16 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata e validità fino al 31 dicembre 2015 ed eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite.
2. Per gli interventi attuati con la convenzione resterà in vigore fino allo smobilizzo delle relative garanzie.

ARTICOLO 17
OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

1. Il Confidi favorirà la Regione nella raccolta delle informazioni relativo al Fondo di cui al **Capo II** che la stessa dovrà periodicamente presentare al Comitato di Sorveglianza.
2. La presente convenzione, per quanto in essa non riportato o in contrasto con le **norme comunitarie**, si intende comunque integrata dalle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione del 8.12.2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio.

ARTICOLO 18
PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. L'attività del Confidi, nell'espletamento delle funzioni affidate dalla presente convenzione, deve essere retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, **nonché** da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla **normativa** vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario.
2. Il Confidi, pertanto, si impegna al rispetto della Legge Regionale n. 15 del 20.06.2008.

ARTICOLO 19
FORO COMPETENTE

1. Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non **potessero** essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro **esclusivamente** competente il Foro di Bari.

ARTICOLO 20
REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di bollo e di registro sono a carico del Confidi <Nome Consorzio>.

Per la Regione Puglia

Per il Confidi <Nome Consorzio>